




**COMUNITÀ MONTANA
"MONTE S. CROCE"
ROCCAMONFINA**

Prot. n. 1650

Li 12 LUG. 2017



Spett./Le
Comune di
81044 CONCA CAMPANIA

Spett./Le
Comune di
81044 GALLUCCIO

Spett./Le
Comune di
81049 MIGNANO M.L.

Spett./Le
Comune di
81050 PRESENZANO

Spett./Le
Comune di
81040 ROCCA D'EVANDRO

Spett./Le
Comune di
81035 ROCCAMONFINA

Spett./Le
Comune di
81049 SAN PIETRO INFINE

Spett./Le
Comune di
81044 TORA E PICCILLI

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 33 del 4/7/2017 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania. Anno 2017.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, con preghiera di darne la massima divulgazione, il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 33 del 04/7/2017, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, dal 4/7/2017 al 30/09/2017.

Allegato: Decreto e manifesto.



IL PRESIDENTE
Alberto Di Salvo



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
33	04/07/2017	50	9	0

Oggetto:

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Anno 2017.


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8C6BA5A7789F93D4718F31030083A81310911FA3

Frontespizio Allegato : 0B9C0E24A6A966DC87372CAB99D2E1E8077C7AE5



IL DIRIGENTE

VISTI

- a. la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b. Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
- c. la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- d. il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- e. il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- f. la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- g. la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
- h. IL Decreto Legislativo n. 177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";
- i. la DGR 619/2016 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07) alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

ATTESO

- a. che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
- b. che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
- c. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha reso nota, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/06/2017, la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto: "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (17A04104)", nella quale si indica che "i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo nel periodo estivo, per la stagione 2017, avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 30 settembre";
- d. nelle more dell'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017;

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore della D.G. medesima,

DECRETA

per le per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

- di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 4 luglio al 30 settembre 2017, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

1. sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
2. sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, libere da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
3. sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, libere da vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
4. sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
5. sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
6. sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
7. sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si invitano:

1. le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, nonché riportanti espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
2. le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino e Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - 50 09 - della Regione Campania;
3. l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane e le Associazioni per la Protezione della

natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.

Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.

Il presente Decreto è inviato:

1. alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile: U.O.D. "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino e Ariano Irpino (50 09 12), Benevento (50 09 13), Caserta (50 09 14), Napoli (50 09 15) e Salerno (50 09 16), alla Direzione Generale per le Politiche Agricoltura, Alimentazione e Forestali: U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04), per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.
2. al BURC per la pubblicazione con procedura di urgenza.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.

PINTO